



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

Allegato A – Normativa di riferimento per gli endoprocedimenti di rilascio degli Allegati tecnici nell'ambito di procedimenti di Autorizzazione Unica - Scarichi In Pubblica Fognatura

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

RICHIAMATO, il DPR 13/03/2013 n.59 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 29/05/2013 – suppl. Ordinario n.42 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di Adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie Imprese e sugli Impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

DATO ATTO CHE

- La Città Metropolitana di Milano risulta l'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 13/03/2013 n.59.
- L'istanza dovrà essere presentata dalle piccole e medie imprese, restano esclusi:
 - impianti soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ed ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale e a verifica di V.I.A.,
 - autorizzazioni ordinarie in materia di rifiuti di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06,
 - autorizzazioni di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/2003,
 - dichiarazioni di assimilazione alle acque reflue domestiche per lo scarico delle acque reflue domestiche presentate da soggetti diversi da Enti o Imprese, nonché le comunicazioni di cessata attività,
 - impianti di trattamento di acque reflue urbane e impianti connessi a interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza di cui alla D.G.R. n. X/1840 del 16/05/2014,
 - autorizzazioni ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 così come richiamate nell'Atto Unico *“Allegato B - Normativa di riferimento per i procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura ex. D. Lgs. 152/06, art. 124”*.
- I titoli abilitativi per cui è prevista l'AUA sono i sette sottoindicati, tra i quali risulta l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di competenza dell'Ufficio d'Ambito:
 - a) autorizzazione agli scarichi ad eccezione dei casi di esclusione sopraindicati e delle autorizzazioni temporanee;
 - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - d) autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 99/92;
 - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06.
- L'istanza dovrà essere presentata dai soggetti interessati tramite l'apposita modulistica

- reperibile nella sezione dedicata del sito istituzionale dell'Autorità competente, provvedendo altresì al versamento degli oneri di procedibilità e di istruttoria tecnica, relativamente al rilascio dell'Allegato Tecnico inerenti gli scarichi in pubblica fognatura, secondo quanto dettagliatamente indicato nel medesimo sito, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. n. 8/II045 del 20.01.2010, dalla D.D.G. n. 797 del 01.02.2011 e dalla D.G.R. n. X/3827 del 14.07.2015.
- Salvo sospensioni, nel caso in cui l'AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, tra i quali vi è l'Autorizzazione agli scarichi, l'Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo. Nel caso in cui l'AUA sostituisce i titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il Suap indice entro 30 giorni la Conferenza dei Servizi. L'Autorità competente adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni.
 - L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.
 - L'Ufficio d'Ambito è competente al rilascio dell'Allegato Tecnico, abilitante l'esercizio dello scarico di acque reflue industriali e/o acque meteoriche in pubblica fognatura, che confluisce nell'Autorizzazione Unica Ambientale, notificata all'Impresa dal SUAP del Comune competente.

AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006

RICHIAMATO l'Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 recante la disciplina delle Autorizzazioni Uniche per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

DATO ATTO CHE

- La Città Metropolitana di Milano, così come disposto dall'Art. 16 della L.R. 26/2003 e s.m.i., risulta l'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex l'Art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
- I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono presentare domanda alla Città Metropolitana per ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione delle opere e l'autorizzazione all'esercizio. L'Autorizzazione Unica per la gestione ed il trattamento dei rifiuti, che deve esser chiesta per nuovi impianti, rinnovi di autorizzazioni, varianti autorizzative a nuovi impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che siano realizzati in impianti già esistenti, se pur precedentemente adibite ad altre attività, sostituisce visti, pareri, autorizzazioni (quali autorizzazioni alle emissioni idriche, in fognatura e non, ed alle emissioni in atmosfera) e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Nella procedura ordinaria entrano anche le autorizzazioni:
 - per gli impianti mobili di trattamento rifiuti
 - per lo spandimento fanghi in agricoltura



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

- per le piattaforme comunali.
- L'istanza dovrà essere presentata dai soggetti interessati tramite l'apposita modulistica reperibile nella sezione dedicata del sito istituzionale dell'Autorità competente, provvedendo altresì al versamento degli oneri di procedibilità e di istruttoria tecnica, relativamente al rilascio dell'Allegato Tecnico inerenti gli scarichi in pubblica fognatura, secondo quanto dettagliatamente indicato nel medesimo sito, ai sensi di quanto disposto dalla DDG Regione Lombardia del 01/02/2011 n. 797.
- Salvo sospensioni, ai sensi dell'art. 208 c.8 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell'autorizzazione unica.
- L'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ha una durata di 10 anni decorrenti dal rilascio. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 180 giorni prima della scadenza.
- L'Ufficio d'Ambito è competente al rilascio dell'Allegato Tecnico, abilitante l'esercizio dello scarico di acque reflue industriali e/o acque meteoriche in pubblica fognatura, che confluisce nell'Autorizzazione Unica ex Art. 208 del D.Lgs 152/2006, notificata all'Impresa dalla Città Metropolitana di Milano.

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.LGS. 115/2008

RICHIAMATO il D.Lgs n.115/2008 recante la disciplina delle Autorizzazioni Uniche per gli impianti energetici da fonti convenzionali.

DATO ATTO CHE

- La Città Metropolitana di Milano risulta l'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 115/2008.
- L'istanza dovrà essere presentata dai soggetti interessati tramite l'apposita modulistica reperibile nella sezione dedicata del sito istituzionale dell'Autorità competente, provvedendo altresì al versamento degli oneri di procedibilità e di istruttoria tecnica, relativamente al rilascio dell'Allegato Tecnico inerenti gli scarichi in pubblica fognatura, secondo quanto dettagliatamente indicato nel medesimo sito, ai sensi di quanto disposto dalla DDG Regione Lombardia del 01/02/2011 n. 797.
- Salvo sospensioni, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 115/2008 e s.m.i., l'istruttoria si conclude entro 180 giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell'autorizzazione unica.
- L'autorizzazione unica ex D.Lgs 115/2008 non ha durata temporale in quanto costituisce titolo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in conformità al progetto approvato.
- L'Ufficio d'Ambito è competente al rilascio dell'Allegato Tecnico, abilitante l'esercizio dello scarico di acque reflue industriali e/o acque meteoriche in pubblica fognatura, che confluisce nell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 115/2008, notificata all'Impresa dalla Città Metropolitana di Milano.

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.LGS. 387/2003

RICHIAMATO il D.Lgs. n.387/2003 recante la disciplina delle Autorizzazioni Uniche per gli



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

impianti energetici da fonti *rinnovabili*.

DATO ATTO CHE

- La Città Metropolitana di Milano risulta l'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003.
- L'istanza dovrà essere presentata dai soggetti interessati tramite l'apposita modulistica reperibile nella sezione dedicata del sito istituzionale dell'Autorità competente, provvedendo altresì al versamento degli oneri di procedibilità e di istruttoria tecnica, relativamente al rilascio dell'Allegato Tecnico inerenti gli scarichi in pubblica fognatura, secondo quanto dettagliatamente indicato nel medesimo sito, ai sensi di quanto disposto dalla DDG Regione Lombardia del 01/02/2011 n. 797.
- Salvo sospensioni, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i., l'istruttoria si conclude entro 90 giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell'autorizzazione unica.
- L'autorizzazione unica ex D.Lgs 387/2003 non ha durata temporale in quanto costituisce titolo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in conformità al progetto approvato.
- L'Ufficio d'Ambito è competente al rilascio dell'Allegato Tecnico, abilitante l'esercizio dello scarico di acque reflue industriali e/o acque meteoriche in pubblica fognatura, che confluisce nell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/2003, notificata all'Impresa dalla Città Metropolitana di Milano.

AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART.242 DEL D.LGS. 152/2006

RICHIAMATO l'Art. 242 del D.Lgs. 152/2006 recante la disciplina delle Autorizzazioni di bonifica.

DATO ATTO CHE

- In virtù della delega di cui alla LR 30/2006, il Comune è individuato come Ente titolare dei procedimenti di bonifica, non di interesse nazionale o regionale, di cui al Titolo V parte IV del DLgs 152/2006. Tali bonifiche si riferiscono esclusivamente alle problematiche di contaminazione di suolo, sottosuolo e acque sotterranee.
- L'istanza dovrà essere presentata dai soggetti interessati tramite l'apposita modulistica reperibile nella sezione dedicata del sito istituzionale dell'Autorità competente, provvedendo altresì al versamento degli oneri di procedibilità e di istruttoria tecnica, relativamente al rilascio dell'Allegato Tecnico inerenti gli scarichi in pubblica fognatura, secondo quanto dettagliatamente indicato nel medesimo sito, ai sensi di quanto disposto dalla DDG Regione Lombardia del 01/02/2011 n. 797.
- Salvo sospensioni, l'istruttoria si conclude entro il termine massimo di 90 giorni dalla presentazione del progetto di bonifica.
- L'autorizzazione ex art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è valida sino alla conclusione dell'attività di bonifica.
- L'Ufficio d'Ambito è competente al rilascio dell'Allegato tecnico, abilitante l'esercizio dello scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, che confluisce nell'Autorizzazione Unica ex Art. 242 del D.Lgs. 152/2006, notificata all'Impresa dall'Autorità competente.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

PREMESSO che la Legge Regionale n. 26 del 12 Dicembre 2003 “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di gestione del sottosuolo e di risorse idriche*” e s.m.i. ed in particolare l’art.48, ha attribuito le funzioni dell’Autorità d’Ambito.

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 20.01.2010 n.8/11045 recante “*Linee guida per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d’Ambito (art.44, comma 1 let c) della L.R. n.26/2003 e s.m.i.*”;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/2012 del 12.04.2012 con la quale è stata approvata la Costituzione dell’Azienda Speciale "Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano" ai sensi dell’art. 48, comma 1 bis della L.R. 26/03, quale ente strumentale della Provincia di Milano, con approvazione del relativo statuto;
- l’atto notarile n. 134560 Raccolta 50135 del 31.07.2013 con il quale la Provincia di Milano ha conferito il ramo gestionale ex ATO trasferendolo per costituzione in capo alla “Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano” avente p. IVA n.08342040964.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Milano Rep. n. 32/2015 (Atto n. 176772\2.10\2015\125), con la quale sono state apportate le modifiche allo statuto dell’Azienda Speciale "Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano" ed il cambio di denominazione dell’Azienda in "Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano".

RICHIAMATO altresì il successivo Verbale del 22.09.2015 (Rep. n. 12.342 - Raccolta n. 4.084), con il quale il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale ha recepito la soprarichiamata deliberazione del Consiglio metropolitano.

POSTO che la legge Regionale n. 32 del 12/10/2015 all’art.6, nel modificare la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*) ha stabilito che la Città Metropolitana di Milano e il relativo Ufficio d’Ambito subentrano rispettivamente nelle competenze del Comune di Milano e del relativo Ufficio d’Ambito inerenti l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.

DATO ATTO che, in ossequio ai disposti della L.R. 32/2015, sono stati sottoscritti:

- in data 31/05/2016 l’ *Atto di identificazione delle competenze, delle risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione del Servizio Idrico integrato trasferite ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 32 del 12/10/2015 dalla Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano all’ Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano;*
- in data 15/06/2016 l’*Atto ricognitivo delle competenze, delle risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione del Servizio Idrico integrato trasferite ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 32 del 12/10/2015 dalla Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale*



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

Ottimale della Città di Milano all' Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e contestuale scioglimento ed estinzione dell'ATO Milano.

VISTE

- la “*Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Milano*” stipulata in data 20.12.2013 tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano e Cap Holding S.p.A., ed adeguata a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale n.4 del 25.05.2016 (Atti n. 1.6\2016\6 prot. Ufficio Ambito n. 7232 del 25.05.2015).
- la “*Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano*” stipulata in data 28/11/2007 tra l'Azienda Speciale quale Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano e la società MM S.p.A. e successivo atto integrativo del 28/09/2015 e addendum alla Convenzione sottoscritto in data 31/05/2016.

POSTO che le succitate convenzioni di affidamento per la Gestione dei Servizi Idrici Integrati sono da ritenersi attive fino a scadenza, così come decretato dalla Legge Regionale 32/2015 che all'art.6 comma 5 (comma 1 octies) ha stabilito che l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano opera ai sensi dell'articolo 147, comma 2, lettera b), del d.lgs. 152/2006, fatti salvi i contratti di concessione del servizio idrico già in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 172 del d.lgs.152/2006.

DATO ATTO che l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano risulta competente al rilascio dei provvedimenti di Autorizzazione allo Scarico nonché al controllo degli scarichi in pubblica fognatura e dunque all'emanazione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca ai sensi dell'art. 130 del D.lgs n. 152/06 e sanzionatori ex L. 689/81, oltrechè all'emanazione dei decreti di voltura del titolo autorizzatorio e di cessazione dello scarico, inerenti i propri sopraccitati atti autorizzatori emessi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006.

RICHIAMATE

- la “*Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie tra Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito ed Amiacque S.r.l.*” (Atto n. 165483/2.10/2013/1 del 27.06.2013) sottoscritta dalle parti in data 28/06/2013;
- la “*Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie*” sottoscritta in data 20/07/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 10293) tra l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e MM S.p.A.;
- la “*Convenzione Integrativa – in via sperimentale – per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie tra l'Ufficio d'Ambito e CAP Holding S.p.A.*” approvata con deliberazione n. 7 del 30/10/2017 dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale, e sottoscritta dalle parti in data 31/10/2017 (Prot. Uff. Amb. n. 16693).

CONSIDERATO



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

- che annualmente l'Ufficio d'Ambito provvede all'approvazione dei "*Programma dei controlli*", da svolgersi convenzionalmente da parte dei due Gestori del Servizio Idrico Integrato, e che ciascun Programma è elaborato specificamente per l'ambito di rispettiva competenza;
- che annualmente l'Ufficio d'Ambito provvede all'approvazione del proprio "*Programma dei Controlli*", ad integrazione dei succitati Programmi dei Controlli convenzionalmente eseguiti dai Gestori.

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 30/10/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale ha approvato il nuovo Organigramma Aziendale a seguito dell'istituzione dell'*Ufficio Controllo Scarichi in pubblica fognatura* stante l'avvio della sperimentazione in ordine all'internalizzazione dei controlli degli scarichi nella rete fognaria pubblica.

VISTI

- il "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato – Ambito Cap Holding S.p.A.*", approvato con Deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale del 30.10.2018 (Atti n. 1.6\2018\12 prot. Ufficio Ambito n. 14877 del 30/10/2018) e per il quale è stato acquisito in data 30.10.2018 con deliberazione n. 3, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i., il parere obbligatorio e vincolante da parte della Conferenza dei Comuni.
- il "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano*" approvato dal Consiglio d'Amministrazione dell'ex Ufficio d'Ambito della Città di Milano in data 28/05/2012 con deliberazione n. 8/2012.

RICHIAMATE

- la "*Carta del Servizio Idrico Integrato della Città Metropolitana di Milano - Ambito Cap Holding S.p.A.*", approvata con Deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale del 30.10.2018 (Atti n. 1.6\2018\12 prot. Ufficio Ambito n. 14877 del 30/10/2018) e per la quale è stato acquisito in data 30.10.2018 con deliberazione n. 3, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i., il parere obbligatorio e vincolante da parte della Conferenza dei Comuni.
- la "*Carta della Qualità dei Servizi del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano*", adottata dal Consiglio d'Amministrazione dell'ex Autorità d'Ambito della Città di Milano con deliberazione n. 13/09 del 28/07/2009 e successivamente modificata con deliberazione dell'ex Ufficio d'Ambito della Città di Milano n. 11/2014 del 20/05/2014 e con Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ex Ufficio d'Ambito della Città di Milano n. 16/2016 del 13.06.2016.

RICHIAMATA la Legge n. 190/2012 e s.m.i. "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda speciale.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

RICHIAMATO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città Metropolitana di Milano approvato dal Consiglio metropolitano il 18 gennaio 2017 - Rep. n. 6/2017 - atti 281875\1.18\2016\9.

RICHIAMATO l'art. 7 del Regolamento dei controlli interni ex L. 190/2012 dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale.

RICHIAMATI

- il Decreto Legislativo 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo 82/2005 e smi “Codice dell’Amministrazione Digitale”
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 e smi “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”
- il Decreto Legislativo n. 196/2003 e smi “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- l’Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- i Regolamenti Regionali n. 3/2006 e smi e n. 4 del 24 Marzo 2006.

DATO ATTO che l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ottempera agli obblighi di pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atocittametropolitanadimilano.it ai sensi dell’art. 13 e seguenti del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

RICHIAMATA la nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741).

RICHIAMATA la nota di ARPA del 15.11.2016 (Prot. Uff. Ambito n. 16794) con la quale viene comunicato che la suddetta Agenzia non intende esprimere parere per gli scarichi delle acque meteoriche in pubblica fognatura di impianti di distribuzione di carburanti siti sul territorio del Comune di Milano, in quanto “...omissis...le acque meteoriche degli impianti di distribuzione carburanti non possono essere classificati scarichi contenenti sostanze pericolose, con riferimento a quanto disposto dall’art. 74 lettera h) e dall’art. 108 comma 1) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i... Omissis...”.

CONSIDERATO che le acque meteoriche di prima pioggia relative alle superfici scolanti sono soggette, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del R.R. n. 04/2006, alla disciplina dello smaltimento stabilita in materia dal Regolamento citato.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 2 del R.R. n. 4/2006 le acque di lavaggio delle superfici scolanti interessate dalla disciplina delle prime piogge, sono soggette alla medesima regolamentazione di queste ultime.

CONSIDERATO che gli scarichi dei servizi igienici sono da considerarsi all’origine acque reflue domestiche, così come definite dall’art. 74, comma 1, lettera g) del D.lgs. 152/06 s.m.i. e dall’art. 5, comma 1 del R.R. 3/06 e sono sempre ammessi se effettuati in reti fognarie e pertanto non sono da autorizzare, così come stabilito dagli artt. 107, comma 2 e 124, comma 4 del citato D.lgs. 152/06 s.m.i., purché siano esercitati nel rispetto del “Regolamento del servizio idrico integrato”.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 8/2772 del 21 Giugno 2006 di approvazione della Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14 comma 2 del R.R. 4/2006.